

Questa lettera è l'ammonimento non solo di un padre ai suoi figli ma è perfino materna (3,2; Gal 4,19). Nei capp. 5,1-11,34 Paolo affronta problemi di comportamento: incesto, processi, condotta sessuale, matrimonio, alimenti, eucaristia, liturgia; ciò che Paolo ha sentito dire a domande che gli sono state fatte. Il primo caso affrontato da Paolo riguarda (5,1-5) un uomo e la sua matrigna: il padre di quest'uomo è morto ed egli vuole sposarne la seconda moglie (ora vedova). Lo sdegno di Paolo per un simile comportamento tradisce le sue radici ebraiche, la legge mosaica vietava infatti il matrimonio in questo grado di parentela (Lv 18,8; 20,11): ciò che lo preoccupa non è tanto l'immoralità del mondo fuori dalla comunità, quanto la colpevolezza dentro la comunità, che potrebbe farla fermentare e rovinarla. Cap. 6,1-8 Paolo chiede ai cristiani di Corinto di ricomporre le vertenze davanti a cristiani che si prestano a fare da giudici, ed elenca i vizi di cui si erano un tempo macchiati. V. 12 "Tutto mi lecito ma non mi lascerò dominare da nulla"; non viviamo in un ambiente neutro: il permissivismo non è libertà ma schiavitù e influisce sul corpo del cristiano, che va trattato come membro del corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo. Nel cap. 7 Paolo comincia a rispondere alle domande che gli erano state poste riguardo a: matrimonio e verginità, il mangiare carni immolate agli idoli (cap. 8 e ss.) i doni spirituali (capp. 12-14), la colletta a favore della Chiesa di Gerusalemme (16,1-12). Talune risposte sono annesse con la sua concezione apocalittica della fine del mondo e dell'imminente ritorno di Cristo: "Il tempo ormai si è fatto breve..." (7,28), Paolo vorrebbe che tutti, ebrei-circoncisi, gentili non circoncisi, schiavi, celibi, sposati, vedove, restino nello stato in cui erano quando si convertirono a Cristo. Si può evincere che la risposta depone in favore del celibato, che però, in quanto virtù cristiana, non ha senso se non è accompagnato dalla povertà volontaria e dal dono di se stesso. Nel cap. 8 l'autore risponde a domande riguardanti il cibo che era stato sacrificato agli dei e poi messo in vendita per chiunque volesse comprarlo: lascia ai cristiani la libertà di scelta. Tuttavia Paolo si preoccupa dei convertiti che hanno fede debole e comprensione imperfetta, occorre dunque stare attenti a non scandalizzare quei credenti "Se un cibo scandalizza i fratelli, è meglio non mangiarlo (8,13). Nel cap. 9 Paolo fa una difesa appassionata dei suoi diritti di apostolo: lui ha visto il Signore risorto e l'opera di conversione intrapresa dimostra che è un vero apostolo. Egli è chiaramente orgoglioso di ciò che ha compiuto con i suoi sacrifici: "Guai a me se non predicassi il Vangelo", per questo si è fatto tutto a tutti per guadagnare il maggior numero (9,19-23) con quelli che sono sotto la legge è diventato come uno che è sotto le legge, con i deboli si è fatto debole, ecc.. Conclude il capitolo con le immagini prese dalle gare degli atleti, che erano familiari ai Corinzi, abituati ai giochi isticmi, Paolo si è sottoposto ad una severa disciplina perché, dopo aver predicato il Vangelo agli altri, non fosse lui stesso squalificato. I capp. 10 e 11 trattano problemi riguardanti la liturgia comunitaria con riferimento al Battesimo e all'Eucaristia (e al convito in cui viene celebrata): tra i corinti ci sono divisioni anche quando si radunano come Chiesa (11,18) per celebrare la "Cena del Signore", rinnovando il ricordo di ciò che Gesù ha detto e fatto nella notte in cui fu tradito, finché egli venga. Chi mangia il pane e beve il calice indegnamente, pecca contro il corpo e il sangue del Signore, non riconosce il vincolo di comunione fraterna creato dalla partecipazione all'eucaristia. I capp. 12-14 trattano i doni spirituali o carismi dati in abbondanza ai cristiani di Corinto; mentre il cap. 13 conosciuto anche come "inno alla carità" sembra dettato per correggere la brama di possedere carismi, è divisibile in tre parti: vv. 1 e 3 tratta la superiorità dell'amore, vv. 4 e 7 le opere dell'amore, vv. 8 e 13 l'amore non avrà mai fine. Che s'intende per carità o amore cristiano = agape? L'agape è amore disinteressato che conferisce bontà all'oggetto amato, perciò ha origine da Dio, che non ha bisogno di nulla dalle sue creature ma che per amore lo porta all'esistenza e le nobilita. In particolare Paolo si basa sul

sacrificio di Cristo che ci ha amati quando eravamo peccatori (Rm 5,8). Cap. 15 Paolo descrive la Risurrezione di Cristo e ne deduce quindi la Risurrezione dei morti: Gesù è risorto ed è apparso a persone ben note come Cefa, i Dodici, Giacomo, in seguito a più di 500 fratelli, “ultimo fra tutti apparve anche a me...” (15,3-8). È una tradizione totalmente conforme alle scritture e attestato in modo unanime: “Pertanto, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto”. Egli insegna inoltre che coloro che si sono addormentati in Cristo non sono perduti; Cristo è la primizia di quanti si sono addormentati: come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Con quale corpo risorgeremo? A questa obiezione Paolo risponde: risorgerà un corpo trasformato e diverso (così come la pianta è diversa dal seme), un corpo incorruttibile per sempre, forte, spirituale, la morte ha perso il suo pungiglione perché Dio ci ha dato la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Paolo conclude la sua lettera ai Corinzi dando istruzioni circa la colletta per la Chiesa di Gerusalemme, parlando dei suoi progetti di viaggi, raccomanda loro di accogliere Timoteo e di trattarlo con riguardo. I saluti conclusivi sono calorosi (eccezione fatta per coloro che a Corinto non amano il Signore), assicura tutti del suo amore e conclude con una preghiera: “Signore nostro, vieni!”.

padre Francesco Poli (4^ parte – Continua)

*All'interno della tua anima
Il Signore ha scritto la legge
Dell'amore e del retto
Agire
Ascolta sempre questa voce
Che ti renderà felice
Per l'eternità.*

*Segui sempre la verità
Per vivere
Nella giustizia
Innanzi a Dio
E ai fratelli*

16. Determinazione dei dati fiscali a consuntivo

Come di consueto i dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:

- delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura WEB “GESTIONE DICHIARAZIONI DETRAZIONI”;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta inviate in via telematica dai CAF;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;
- delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli (ARTE).

16.1 Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli (omissis...)

16.2 Codici di destinazione delle certificazioni fiscali

Sono stati memorizzati i seguenti “codici di destinazione” (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali:

a) pensioni abbinate fiscalmente:

pensioni per le quali viene emessa la certificazione:

- M, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- P, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- R, per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).

pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:

- A, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
- B, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale.

b) pensioni non abbinate fiscalmente:

- 0, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- 1, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- 5, per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999);
- 2, per le quote di pensione ai superstiti;
- E, per gli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo.

17. Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo dell'anno 2009, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:

- i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;

- i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- i conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali e per recupero dell'acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;
- i conguagli per addizionale regionale e comunale per l'anno 2008;
- l'acconto per l'addizionale comunale per l'anno 2009.

Di seguito si precisano le modalità di gestione dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base delle pensioni.

17.1 Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato

I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati con il codice **140** nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.

I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2008 e sono registrati con il codice **139** nel campo GP8MD52 e l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

17.2 Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell'acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione

Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all'importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell'anno 2008, è stato registrato con codice **141** nel campo GP8MD52 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2009.

Il recupero sui rimborsi IRPEF può:

- essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettificazione della certificazione fiscale a preventivo;
- derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
- derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.

17.3 Conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato da rinnovo

Con l'estrazione della rata mensile, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l'aliquota media (GP3PMED).

Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- il conguaglio lordo viene registrato con codice **526** al campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- il conguaglio netto viene registrato con codice **133** nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo netto viene aggiunto all'importo in pagamento (GP8MD02E);
- l'importo delle ritenute IRPEF viene sommato all'importo di GP8MD04E.

Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:

- l'importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni precedenti);
- l'importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.

17.4 Conguagli di pensione non imponibile IRPEF a credito del pensionato da rinnovo

Con l'estrazione della rata mensile, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo vengono:

- registrati con codice **528** nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- sommati all'importo in pagamento (GP8MD02E).

17.5 Conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo

I conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.

Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.

Con l'estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

- il conguaglio viene registrato con codice **525** nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).

Sul segmento GP3 l'importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).

17.6 Conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo

I conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l'importo non superi 6,00 euro.

Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.

Con l'estrazione della rata mensile, per i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:

- il conguaglio viene registrato con codice **527** nel campo GP8MD52, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;
- l'importo del conguaglio viene sottratto dall'importo in pagamento (GP8MD02E).

17.7 Addizionale regionale e comunale per l'anno 2008 e acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2009

Al momento dell'estrazione della rata mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali per l'anno 2008 vengono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:

- **604**: Trattenuta addizionale regionale IRPEF, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E;

– **605:** Trattenuta addizionale comunale IRPEF, con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

A partire dell'estrazione della rata di pensione di marzo 2009, l'importo relativo all'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2009 verrà memorizzato al campo GP8MD52 con il seguente codice:

– **606:** Acconto addizionale comunale IRPEF per l'anno 2009 e con l'indicazione dell'importo nel campo GP8MD53E.

18. Periodicità di pagamento delle pensioni

I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni, sono rimasti invariati a seguito dell'applicazione della perequazione.

In particolare:

– vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro;

– vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a 65,00 euro;

– vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 65,00 euro.

19. Comunicazione ai pensionati (omissis ...)

19.1 Certificato di pensione per l'anno 2009 – Modello ObisM

Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM contenente le informazioni relative a tutte le pensioni erogate dall'Istituto.

Il modello riporta una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, detrazioni d'imposta, quote incumulabili con il lavoro, ecc) e un riquadro con l'indicazione degli importi mensili spettanti per ogni pensione.

Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale per l'anno 2009 e sulla perequazione definitiva per l'anno 2008.

È previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.

Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato; in presenza di tutore o di rappresentante legale, viene inviato all'indirizzo del tutore o del rappresentante legale.

19.2 Comunicazione dell'importo della rata di gennaio 2009

Come già operato dall'anno 2008, anche per l'anno 2009 il Mod. ObisM non riporta le informazioni relative al pagamento di gennaio. Tali informazioni, come di consueto, vengono comunicate dagli Enti pagatori solo nel caso in cui il pagamento comprenda anche conguagli.

19.3 Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996

Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza

o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObiSM, il Mod. ICRIC01 (allegato 3).

Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObiSM, il Mod. ICLAV (allegato 3).

Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL. Gli interessati che risiedono in Sicilia restituiranno le dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL: la Regione Siciliana non ha infatti ancora approvato la legge regionale di passaggio delle competenze.

Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCTV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996 per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.

19.4 Certificazione dei redditi (modello CUD)

Nel contesto delle operazioni di rinnovo, si è provveduto alla predisposizione della certificazione unica "CUD 2009".

La certificazione deve essere consegnata agli interessati entro il 28 febbraio 2009.

20. Mandati di pagamento

I mandati di pagamento di gennaio 2009 sono stati forniti a Posteitaliane e agli Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete modalità.

21. Data base delle pensioni (Omissis...)

Il Direttore generale
Crecco

INPS

Circolare n. 2 del 07 Gennaio 2009

**Direzione centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito**

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009.

- I) Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.**
- II) Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari**

Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni fami-

liari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:

- Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;
- Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.

I) TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2009

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2008 è stata pari all'1,7%.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.

* * *

Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

II) LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 2009

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2009 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 458,20.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2009:

- Euro 645,29 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1129,26 per due genitori.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.

Il Direttore generale
Crecco